



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2549 di data 10 agosto 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi all'ampliamento del fabbricato - p.ed. 619 in C.C. Andalo - destinato a bar-ristorante, kinderheim e deposito sci, ubicato in località Rindole, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 1 agosto 2018, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, via Rindole, 3/A, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi all'ampliamento del fabbricato - p.ed. 619 in C.C. Andalo - destinato a bar-ristorante, kinderheim e deposito sci, ubicato in località Rindole, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. David Schmid, datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'ampliamento con modifiche interne dell'edificio denominato "Rindole", sito sulla p.ed. 619 del C.C. Andalo, destinato a bar-ristorante, kinderheim e deposito sci, mediante i seguenti interventi:

#### piano terra

- realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica sul lato ovest dell'edificio, sul sedime della terrazza di copertura del piano interrato, con dimensioni esterne di circa 8,40x8,6 m e una superficie utile interna di circa 49,30 mq;
- spostamento dell'attuale kinderheim nel nuovo corpo di fabbrica con conseguente ampliamento dell'attigua sala ristorante e modifica dei servizi igienici ad essi dedicati;
- ampliamento della terrazza antistante gli ingressi al ristoro, con una nuova superficie di circa 8,20x4,45 m, e contestuale spostamento di una delle due scale d'accesso esistenti;

#### piano interrato

- cambio di destinazione d'uso dell'attuale officina a servizio degli impianti di risalita a negozio di noleggio sci, contestuale realizzazione di una intercapedine-deposito a suo servizio e sistemazione altimetrica del soprastante piazzale;
- ampliamento dell'attuale spazio adibito a deposito sci sul lato est dell'edificio, tramite la realizzazione di un nuovo locale con dimensioni esterne di circa 8,20x5,55 m e una superficie utile interna di circa 39,89 mq;
- spostamento di una cisterna gasolio attualmente ubicata nell'area oggetto di intervento.

Preso atto che gli interventi in progetto non comportano una diminuzione degli attuali spazi destinati a parcheggio e che l'edificio in questione é accessibile dalla viabilità ordinaria, non risulta necessaria la verifica del rapporto dei posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

## LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, via Rindole, 3/A, all'esecuzione dei lavori relativi all'ampliamento del fabbricato - p.ed. 619 in C.C. Andalo - destinato a bar-ristorante, kinderheim e deposito sci, ubicato in località Rindole, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi.
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di evidenziare che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente deliberazione di autorizzazione all'esecuzione dei lavori n. 2419 di data 23 ottobre 2017, rilasciata dalla Commissione di coordinamento ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr